

STATUTO

CARDIOSAN - COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTESARCHIO BN VIA
ANNUNZIATA VECCHIA SNC

Numero REA: BN - 115305

Codice fiscale: 01375940622

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	CAPO I	
	DENOMINAZIONE - NORMATIVA - SEDE - DURATA	
	Art.1 - Denominazione, normativa	
	E' corrente una società cooperativa denominata	
	"CARDIOSAN - COOPERATIVA SOCIALE"	
	la quale sarà disciplinata dalle norme contenute nel presente	
	statuto e nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme	
	del titolo VI del libro V del codice civile ed, in quanto	
	compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società	
	a responsabilità limitata.	
	Qualora la società dovesse superare i limiti previsti	
	dall'art.2519, comma 2, codice civile, l'assemblea dei soci	
	dovrà senza indugio essere convocata per adeguare il presente	
	statuto alla normativa in tema di società per azioni, in	
	quanto compatibile.	
	Art.2 - Sede	
	La società ha sede nel comune di Montesarchio (BN)	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter	
	disp. att. cod. civ.	
	L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio	
	succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale	

	nell'ambito del comune indicato al precedente comma.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	Art. 3 - Durata	
	La società ha la durata sino al 31 dicembre 2050 e può essere	
	prorogata a norma di legge.	
	CAPO II	
	SCOPO - OGGETTO - STRUMENTI FINANZIARI MUTUALITA' PREVALENTE	
	Art.4 L'attività della società cooperativa è svolta senza	
	alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della	
	mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello	
	scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del	
	codice civile, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,	
	e in quanto cooperativa appartenente alla categoria	
	sociale-produzione e lavoro, intende perseguire, nel	
	rispetto della legge 8 novembre 1991 n.381, l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso una o	
	entrambe le attività di cui alle lettere A) e b) dell'art.1	
	della citata legge, previo rilascio delle eventuali	
	necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità	
	nonchè previa eventuale iscrizione in appositi albi.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa	
	alle Associazioni di Categoria, l'adesione a consorzi le cui	

	finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali	
	previsti del presente statuto e, ove ne ricorrano i	
	presupposti di legge, nell'apposito albo delle società	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	La cooperativa svolge la propria attività mutualistica in	
	funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti	
	indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri,	
	con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i	
	soci, saranno previsti in apposito regolamento che,	
	predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato	
	dall'assemblea con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo della società ai sensi e	
	per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte,	
	dell'art.2521 del codice civile.	
	Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti	
	rapporti mutualistici, che la società è obbligata al rispetto	
	del principio della parità di trattamento.	
	La società potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno	
	stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze	
	dell'impresa cooperativa.	
	La società, in attuazione dello scopo mutualistico, con	
	riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	
	oggetto l'attività di:	
	- assistenza socio-sanitaria, domiciliare ed ospedaliera e	

	presso propri centri;	
	- servizi di telesoccorso e di teleassistenza;	
	- servizi trasporto infermi;	
	- gestione servizi socio-sanitari per conto di enti pubblici	
	e privati;	
	- servizi di pulizie e sanificazioni ambientali di strade,	
	aziende, uffici pubblici e privati;	
	- gestione e manutenzione strade, parchi, campi sportivi,	
	aree protette, verde pubblico;	
	- gestione mense pubbliche e private;	
	- trasporto e facchinaggio per aziende;	
	- trasporto di persone per conto proprio e di terzi;	
	- gestione parcheggi;	
	- piccola manutenzione, imbiancatura, idraulica, elettricità	
	e termica;	
	- organizzazione e gestione di servizi sociali, sanitari,	
	educativi e assistenziali;	
	- lettura contatori, accertamento e riscossione imposte;	
	- servizi di guardiania e custodia;	
	- raccolta generale e differenziata, trasporto, smaltimento e	
	spazzamento rifiuti solidi urbani e speciali;;	
	- servizio necroforo e di assistenza cimiteriale;	
	- gestione e manutenzione attività cimiteriale;	
	- gestione e manutenzione spiagge;	
	- gestione servizi di riscossione e affissione manifesti;	

	- gestione e manutenzione aree storiche, architettoniche,	
	archeologiche e musei;	
	- attività di emergenza e protezione flora;	
	- gestione servizi agrari e forestali;	
	- gestione aree di emergenza di servizi sociali;	
	- gestione comunità per minori, anziani, disabili e persone	
	in difficoltà;	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa si	
	avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il	
	ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne	
	presenti l'esigenza.	
	La cooperativa potrà esercitare le attività predette facendo	
	uso di tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed	
	immobiliari ritenute dalla società stessa necessarie ed utili	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze	
	e partecipazioni in altre società, ditte od imprese aventi	
	oggetto analogo od affine al proprio; partecipare a gare di	
	appalto, offerte, licitazioni sia private che pubbliche, da	
	qualsiasi ente siano indette.	
	La cooperativa potrà prestare fidejussioni e garanzie anche	
	ipotecarie, a favore di terzi o Istituti di Credito,	
	nell'ambito di operazioni riguardanti l'oggetto sociale o	
	nell'interesse della cooperativa.	
	La cooperativa potrà beneficiare di qualsiasi forma di	

	contributo o finanziamento agevolato previsto dalle leggi	
	speciali, sia regionali che nazionali o Comunitarie.	
	LA società potrà aderire ad organismi consortili ed	
	associazioni di categoria aventi finalità ed attività affini	
	e potrà far parte di Consorzi di Cooperative.	
	La società è disciplinata ed intende operare nell'ambito	
	delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di	
	mutualità previsti dalle vigenti leggi in materia.	
	Art.4 bis - Mutualità prevalente	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità'.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione.	
	CAPO III	
	SOCI	
	Art.5 Il numero minimo e massimo dei soci è quello stabilito	
	dalla normativa tempo per tempo vigente in materia e	
	segnatamente dagli articoli 2519 secondo comma c.c. e 2522	
	c.c.	
	I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli	
	previsti dall'art. 23 del D.Lgs.C.P.S. n.1577 del 14 dicembre	
	1947 e successive modificazioni.	
	Ai sensi dell'art. 2527, secondo comma, del codice civile non	
	può essere socio della cooperativa chi esercita in proprio	
	imprese in concorrenza con quella della cooperativa stessa.	
	Chiunque intenda diventare socio della cooperativa deve	
	presentare all'organo amministrativo, presso la sede sociale,	
	domanda contenente:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice	
	fiscale se persona fisica; ragione sociale o denominazione,	
	sede legale, data e luogo di costituzione e dati relativi	
	all'iscrizione al Registro delle Imprese competente se	
	società;	
	b) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;	
	c) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	del presente statuto;	
	d) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola	

	arbitrale di cui al presente statuto.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società nei limiti della vigente	
	normativa.	
	L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato	
	all'interessato ed annotato nel libro soci, o con	
	provvedimento di rigetto che, motivato, entro sessanta giorni	
	dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato	
	all'interessato.	
	Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di	
	rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di	
	ammissione, si pronunzi l'assemblea.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r., senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	rimarrà priva di efficacia.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il	
	pagamento della quota, che comportano l'accettazione	
	incodizionata dello statuto.	
	Art.6) Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della	

	quota sociale sottoscritta, il soprapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea a norma dell'art.2528, secondo	
	comma, c.c.-	
	I soci sono obbligati ad osservare lo statuto, il regolamento	
	interno di cui al successivo art.34 e le decisioni dei soci e	
	degli amministratori.	
	Art.7) La qualità di socio si perde per morte (salvo quanto	
	previsto dal successivo art.7 bis), per recesso e per	
	esclusione.	
	Art.7 bis) Nel caso di morte di un socio, la società	
	continuerà con gli eredi o legatari, se questi avranno i	
	requisiti per essere ammessi come soci, e salvo che gli	
	stessi preferiscano il rimborso della partecipazione. La	
	procedura di ammissione dei successori è regolata da quanto	
	previsto nel precedente art.5.	
	Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione	
	sociale più eredi gli stessi, coevamente al subentro in	
	società, devono nominare un rappresentante comune che li	
	rappresenti verso la società.	
	Art.8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può	
	recedere in ogni momento dalla società con un preavviso da	
	inviare con raccomandata a.r. all'organo amministrativo	
	almeno tre mesi prima.	
	Art.9) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2533 cod. civ.,	
	il socio può essere escluso dall'organo amministrativo, con	

	deliberazione motivata da comunicare con raccomandata a.r. al	
	socio stesso, qualora:	
	- non osservi le disposizioni del presente statuto, del	
	regolamento previsto dall'art.34, oppure le deliberazioni	
	dell'Assemblea e dell'organo amministrativo legalmente prese;	
	- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli	
	impegni assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'art. 2531 cod. civ., deve	
	essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in	
	regola con i versamenti. Trascorsi 60 giorni dall'invito	
	senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la	
	propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi	
	nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso	
	apposito regolamento.	
	Ai sensi dell'art. 2533, terzo comma, del codice civile	
	contro le deliberazioni di esclusione il socio può proporre	
	opposizione, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione, innanzi al collegio arbitrale di cui al	
	successivo art.35	
	Art.10) Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto (salvo quanto previsto al precedente art.7	
	bis) avranno diritto al solo rimborso del valore nominale	
	della quota e dell'eventuale sovrapprezzo versati oppure alla	
	minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale	

	si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata indirizzata all'organo amministrativo il quale,	
	nel termine di 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	relativo al detto esercizio, dovrà provvedere alla	
	liquidazione della quota in favore degli aventi diritto.	
	Il diritto alla liquidazione si prescrive decorso il termine	
	ordinario dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in	
	cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di	
	scioglimento del singolo rapporto sociale.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono	
	avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti	
	non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile,	
	nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza	
	della società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	CAPO IV	
	PATRIMONIO - QUOTE - VANTAGGIO MUTUALISTICO -	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 11 - Patrimonio sociale	
	Fanno parte del patrimonio della società:	
	a) il capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	

	ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti	
	dalle leggi vigenti; esso può essere liberato mediante	
	conferimenti in denaro, di crediti o in natura;	
	b) la riserva legale;	
	c) le eventuali altre riserve formate dagli avanzi di	
	gestione a tale scopo destinati e dall'accantonamento del	
	sovrapprezzo;	
	d) altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	e) qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine	
	di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali	
	altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a	
	norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia	
	durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	Art. 12 - Quote	
	Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a	
	pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con	
	effetto verso la società se la cessione non è autorizzata	
	dagli Amministratori ai sensi dell'art. 2530, 1° comma c.c.,	
	salva la possibilità per il socio di proporre opposizione	
	all'organo arbitrale di cui al successivo art.35 entro il	
	termine di sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione di diniego.	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una	

	quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote sottoscritte.	
	Art.13 Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Art.14 bilancio	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio e di tutti i documenti a	
	corredo prescritti dalla vigente normativa.	
	Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure	
	entro centottanta giorni nelle ipotesi di cui all'art.2364,	
	comma 2, cod. civ.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla distribuzione dei ristorni nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge e secondo i criteri di cui al	
	precedente art.13. Nella delibera di distribuzione dei	
	ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà	
	previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies c.c.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così destinata:	
	a) la quota di legge al fondo di riserva legale;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale	

	minima prevista dalla legge n.59 del 31 gennaio 1992 e	
	successive modificazioni, dovrà essere corrisposta ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) ai fini mutualistici, anche mediante la formazione di	
	riserve, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci	
	a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Società	
	ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote.	
	La quota di utili non assegnata al sensi dei punti precedenti	
	e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini	
	mutualistici.	
	Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non	
	possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia	
	durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	CAPO V	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Art.15) materie	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori ovvero almeno un terzo dei soci	

	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal	
	presente statuto;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale	
	o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art.16 - diritto di voto	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da	
	almeno novanta giorni.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	la quota posseduta.	
	Art.17 - consultazione scritta e consenso espresso per	
	iscritto.	
	Salvo quanto previsto al primo comma del successivo Art.18,	
	le decisioni dei soci possono essere adottate mediante	

	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di	
	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli	
	aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto,	
	ai sensi del successivo Art.22, 2° co., di un unico	
	documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo	
	testo di decisione.	
	Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art. 18 - assemblea	
	Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie	
	indicate nel precedente art.15, 2° co., lett. d), e) ed f),	
	nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla	
	legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno	
	o più amministratori ovvero un terzo dei soci, le decisioni	
	dei soci devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare.	

	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo,	
	anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di	
	loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal	
	collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o,	
	se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai	
	libri sociali.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati della	

	riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 19 - svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli	
	intervenuti.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio	
	e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle	
	quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	

	luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario se	
	nominato.	
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Il voto in assemblea può essere espresso per corrispondenza,	
	ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.	
	In tal caso si applica il disposto dell'art.2538, 6° comma	
	c.c.	
	Art.20 - deleghe	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto	
	dagli altri soci mediante deleghe scritte, che devono essere	
	conservate dalla società.	
	Ogni socio può rappresentare al massimo dieci soci.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe.	
	Non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci o	
	altri soggetti non delegabili ai sensi della normativa al	
	tempo vigente.	
	Art. 21 - verbale dell'assemblea	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o	
	dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità	

	e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti	
	dal presidente a norma dell'Art.2479-bis, co.4 c.c.-	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Art. 22 - quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	almeno la metà dei soci con diritto di voto e delibera a	
	maggioranza assoluta di essi. Nei casi previsti dal	
	precedente art. 15, 2° co., lett. d), e), ed f) è comunque	
	richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci con	
	diritto di voto.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del Presidente.	
	Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso	
	con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci	
	dissenzianti.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza	

	dei soci con diritto di voto.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Nei casi in cui il diritto di voto è sospeso o non viene	
	esercitato per astensione del socio in conflitto di interesse,	
	si applica l'art. 2368, co.3, c.c.-	
	CAPO VI - AMMINISTRAZIONE	
	Art. 23 - amministratori	
	La Società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico e	
	il consiglio di amministrazione.	
	Tutti gli amministratori devono essere soci cooperatori.	
	Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di	
	cui all'art. 2390 c.c.	
	Art. 24 - durata della carica, revoca, cessazione	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato all'atto della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in	

	cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso	
	dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli	
	altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così	
	nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per	
	qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di	
	numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero	
	dispari, si applica l'art. 2386 c.c.	
	Art. 25 - consiglio di amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo art.26, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il	
	diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti	
	gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	

	amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	Art. 26 - adunanze del consiglio di amministrazione	
	In caso di richiesta di almeno un terzo degli amministratori	
	in carica il consiglio di amministrazione deve deliberare in	
	adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di	
	amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i	
	lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano	
	adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	

	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purchè in Italia.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	

	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti.	
	In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che	
	dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Art. 27 - poteri dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della società, salvo le specifiche diverse	
	competenze stabilite dalla legge o dal presente statuto.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad	
	uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente (i quali	
	assumeranno così la qualità di "amministratori delegati").	
	In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei	
	commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.-	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	nell'art. 2475, quinto comma c.c., né possono essere delegati	
	i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione	
	dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	

	Possono essere nominati institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti,	
	determinandone i poteri.	
	Art. 28 - rappresentanza legale	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati, se nominati.	
	Art. 29 - compensi degli amministratori	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo	
	diversa decisione dei soci, i quali possono anche stabilire	
	che agli amministratori vengano concessi gettoni di presenza.	
	Agli amministratori spetta comunque il rimborso, anche	
	determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto	
	della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	CAPO VII - ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 30 - collegio sindacale	
	Nei casi previsti dal primo comma dell'art.2543 c.c., è	
	obbligatoria la nomina del collegio sindacale.	
	Al collegio sindacale è affidato il controllo contabile,	
	salvo il caso in cui la società nomini un revisore, il quale	
	eserciterà tale funzione.	
	Art. 31 - composizione, durata e riunioni del collegio	
	sindacale	

	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato	
	dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.	
	Si applicano gli artt. 2397 e ss. c.c.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
	tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni.	
	La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o	
	videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni	
	previste al precedente Art.26, co.5 per le adunanze del	
	consiglio di amministrazione.	
	Art. 32 - revisore	
	Qualora la società nomini per il controllo contabile un	
	revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito	
	presso il Ministero di Giustizia.	
	Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo	
	stesso in materia di società per azioni.	

	Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso	
	diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con	
	scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.	
	Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla	
	società.	
	CAPO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.33) In qualunque caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente	
	fra i soci, stabilendone i poteri.	
	In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote	
	effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate	
	ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma	
	lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n.1577 del 1947,	
	deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, e successive modificazioni.	
	Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservate.	
	CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	
	Art.34 - regolamento	

	I criteri e le regole per lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica e i rapporti tra la società ed i soci saranno	
	disciplinati da un regolamento predisposto dagli	
	amministratori ed approvato dall'assemblea con le maggioranze	
	previste dal presente statuto per le modificazioni dell'atto	
	costitutivo.	
	Art. 35 - clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio	
	arbitrale composto da tre membri, tutti nominati dal	
	Presidente del Consiglio Notarile di Benevento, il quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	Presidente del Tribunale di Benevento.	
	Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale, anche secondo	
	equità, entro novanta giorni dalla nomina.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diverse decisioni del Collegio.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	

	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5 e successive modificazioni.	
	La soppressione o la reintroduzione della presente clausola	
	compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci	
	con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del	
	precedente art.9.	
	Le modifiche del contenuto della presente clausola	
	compromissoria devono essere approvate dall'assemblea dei	
	soci con la maggioranza prevista per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo.	
	Art. 36 - Rinvio	
	Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo e/o dal	
	presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle	
	società cooperative rette coi principi della mutualità agli	
	effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in	
	materia.	
	FIRMATO: MARINARO MAURIZIO, DI DONATO GRAZIELLA, DI DONATO	
	PAOLO, NOTAIO MARINA CAPONE (Sigillo).	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera	